



COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)



REGOLAMENTO
SULL'ARMAMENTO DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE

(Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 06/05/1998)

REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

INDICE

CAPO I – Generalità – Numero e tipo di armi

Art. 1	Disposizioni generali	pag. 3
Art. 2	Numero delle armi in dotazione.....	pag. 3
Art. 3	Tipo delle armi in dotazione.....	pag. 3

CAPO II – Modalità e casi di porto dell'arma

Art. 4	Assegnazione dell'arma.....	pag. 3
Art. 5	Servizi svolti con armi.....	pag. 3
Art. 6	Modalità di porto dell'arma.....	pag. 4
Art. 7	Servizio di collegamento e di rappresentanza.....	pag. 4
Art. 8	Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in Supporto.....	pag. 4

CAPO III – Tenuta e custodia delle armi

Art. 9	Doveri dell'assegnatario.....	pag. 4
Art. 10	Custodia delle armi.....	pag. 5
Art. 11	Sostituzione delle munizioni.....	pag. 5
Art. 12	Doveri del consegnatario delle armi.....	pag. 5

CAPO IV - Addestramento

Art. 13	Addestramento al tiro	pag. 6
Art. 14	Porto dell'arma per la frequenza del poligono di tiro a segno.....	pag. 6
Art. 15	Norme integrative.....	pag. 6

ITER DEL REGOLAMENTO

Delibera di C.C. n. 18 del 06/05/1998: Approvazione regolamento sull'armamento del corpo di Polizia Municipale (in vigore)

REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAPO I

GENERALITÀ - NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Disposizioni generali

I casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti al Corpo di polizia municipale ai quali è stata conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza, nonché il tipo ed il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso, sono disciplinati dal presente Regolamento redatto in conformità del regolamento Ministeriale emanato con D.M.I. nr. 145 del 04.03.1987.

Art. 2

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo della armi in dotazione al corpo con il relativo munizionamento è fissato con provvedimento del Sindaco, da comunicarsi al prefetto, in maniera equivalente al Numero degli addetti al corpo di polizia municipale in possesso della qualità di agenti di P.S. maggiorato di numero una arma quale dotazione di riserva.

Il sindaco comunica al prefetto ai sensi dell'art.6 del D.M. 04/03/1987, n° 145, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al servizio di Polizia Municipale.

Art. 3

Tipo delle armi in dotazione

Le armi in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 sono le seguenti:

- A) -pistola semiautomatica cal.7.65 o a rotazione cal.38 Special il cui modello deve essere scelto tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della l. 18/04/1975, n. 110.
- B) -sciabole per i servizi di guardia d'onore e di rappresentanza in occasioni di feste e funzioni pubbliche in ragione di n. 2 addetti ai servizi medesimi.

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

Assegnazione dell'arma

L'arma con le relative munizioni, per lo svolgimento dei servizi di cui al successivo art. 5, è assegnata a tutti gli addetti al corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di P.S. con provvedimento del sindaco comunicato al Prefetto della Provincia. del provvedimento di assegnazione è fatta menzione sul tesserino di identificazione dell'addetto che lo stesso è tenuto a portare sempre con se.

Art. 5

Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio del comune, tutti i servizi di istituto riguardanti l'attività della Polizia Municipale (Polizia Giudiziaria – Polizia Infortunistica – Polizia edilizia ed antiabusivismo - controllo del territorio - vigilanza dei quartieri - accertamenti ed informazioni - vigilanza annonaria e commerciale - polizia stradale e regolamentazione del traffico) , nonché tutte le altre materie le cui funzioni di polizia siano demandate dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti alla Polizia

Municipale, sono svolti dagli appartenenti al corpo in possesso della qualità di agenti di P.S. con l'arma in dotazione.

Sono pure esplicitati con l'arma in dotazione i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art.3 della legge 7.03.1986,n.65, salvo diversamente disposto dalla competente autorità.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza la sicura inserita.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio Comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile.

L'addetto al servizio di Polizia Municipale è anche autorizzato a prestare servizio in abiti civili nei casi espressamente autorizzati dal Comandante.

Gli Ufficiali di P.M. portano l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portati in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7

Servizio di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori dal territorio del comune dagli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agenti di P.S. sono svolti di massima senza armi il porto della stessa è comunque consentito ,agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8

Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità o per rinforzare altri corpi di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della legge 7.3.1986,n.65, che lo stesso sia svolto con armi.

Il Sindaco comunica al Prefetto della provincia ed a quello territorialmente competente per il luogo cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9

Doveri dell'assegnatario

L'addetto al servizio di polizia municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve

A) - Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni della stessa e delle munizioni;

- B) - Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;
- C) - Segnalare immediatamente al comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- D) - Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- E) - Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo Art. 13;
- F) - Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o delle munizioni alla Questura ed al Corpo di Polizia Municipale.

Art. 10

Custodia delle armi.

L'arma di riserva priva della fondina e delle munizioni, le munizioni stesse e le sciabole in dotazione al corpo di polizia sono custodite in armadio metallico corazzato con chiusura del tipo cassaforte e con serratura di sicurezza collocata nell'ufficio del comandante.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal responsabile del corpo, in caso di sua assenza o impedimento da sub-consegnatario nominato con provvedimento del Sindaco.

Il consegnatario delle armi è dotato di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Questore della Provincia.

L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art.20 della l. 18.4.1975,n.110 ed ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabile per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 11

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qual volta presentano anomalie o siano state sottoposte ad immersione al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate per i tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al corpo custodite nell'armadio metallico sono sostituite ogni sette anni.

Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

Art. 12

Doveri del consegnatario delle armi

Il responsabile del corpo o in assenza il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:

- A) - La custodia e la conservazione dell' arma di riserva, di quelle depositate e delle munizioni in apposito armadio metallico corazzato di cui all'art. 10;
- B) - L'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- C) - La tenuta del registro, della documentazione e delle chiavi dell'armadio metallico;
- D) - La scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

CAPO IV
ADDESTRAMENTO

Art. 13

Addestramento al tiro

Gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di P.S. prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato attività lavorativa in un servizio di Polizia nello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 17/4/1990, n. 24.

A tal fine il Sindaco provvede, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalla Regione, all'iscrizione di tutti gli addetti al corpo in possesso della qualità di agenti di P.S., al tiro a segno nazionale, sezione provinciale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28/05/1981, n. 286.

E' facoltà del Sindaco, su proposta del comandante del corpo, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto della Provincia.

E' facoltà degli appartenenti al corpo, cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro anche di propria iniziativa per l'addestramento da sostenere in tal caso a proprie spese.

Art. 14

Porto dell'arma per la frequenza del poligono di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Municipale purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 4 comma 2, e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, fuori dal comune fino alla sede del poligono e viceversa e nei soli giorni stabiliti.

Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

Art. 15

Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme della legge 7.3.1986, n.65, del D.M.I. 4.3.1987, n. 145, della legge 18.4.1975, n. 110 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n.773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Il segretario comunale

il sindaco

F.to:(dr. Giuseppe Vella)

f.to (dr. Damiano Zambito)